

CONVENZIONE  
TRA L'AGEA  
E LA REGIONE CAMPANIA

## LE PARTI

1) l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA, di seguito indicata come AGEA, Ente Pubblico non economico istituito con Decreto Legislativo del 27 maggio 1999 n. 165 modificato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2000 n. 188 e dalla Legge 21 dicembre 2001, n. 441 che svolge distintamente sia le funzioni di Organismo di Coordinamento nazionale degli Organismi Pagatori per i rapporti con le Istituzioni europee che di Organismo Pagatore per le Regioni prive di un proprio Organismo Pagatore e, per il presente atto, quale Organismo Pagatore della Regione Campania appositamente incaricato, sulla base del Decreto legislativo 165/99 di provvedere per detta Regione all’esecuzione dei pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dalle disposizioni comunitarie a carico del FEASR, rappresentata dal Dr. Francesco Martinelli domiciliato per la carica presso la sede dell’AGEA in qualità di Direttore dell’Ufficio Monocratico;

E

2) La Regione Campania CF 80011990639, in appresso indicata come REGIONE, rappresentata nel presente atto dal Dott. Filippo Diasco domiciliato per la carica presso la Regione Campania, nella sede situata in Via G. Di Porzio – Centro direzionale isola A6- 80143 Napoli, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Direttore Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della medesima regione.

## PREMESSO CHE

1) la Legge 4 giugno 1984, n. 194 ha istituito il Sistema Agricolo Nazionale – SIAN, al quale spetta l’esercizio delle competenze statali per quanto attiene alle materie di indirizzo e di coordinamento delle attività agricole ed il cui patrimonio informativo risiede nelle applicazioni informatiche contenenti le informazioni relative al “*Fascicolo aziendale*” afferenti al “*Sistema Integrato di Gestione e Controllo – SIGC*” e al “*Sistema Informativo Geografico – GIS*” indispensabili per consentire agli Organismi Pagatori la verifica delle superfici ammissibili ai benefici comunitari, attraverso la consultazione della banca dati grafica sistematicamente aggiornata in cui sono archiviate:

a) le ortofoto digitali per tutto il territorio nazionale acquisite con rilevamenti eseguiti con strumenti satellitari e aerofotogrammetrici annualmente aggiornati;

b) le cartografie catastali utili alla identificazione delle particelle agricole;

c) i tematismi del suolo in grado di evidenziare l’uso agricolo del suolo con riferimento alle singole colture o gruppi omogenei di coltura;

2) la Legge 23 dicembre 1986, n. 898 ha stabilito le regole applicabili in materia di “*Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo*”;

3) Il D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971 prevede norme applicabili per la “*Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi*”;

4) La Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni reca le “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

5) il Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165 stabilisce all’articolo 5, comma 4, che l’AGEA e gli altri Organismi Pagatori si avvalgono dei servizi del SIAN per lo svolgimento delle funzioni di loro competenza;

6) il Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 dispone in merito al “*Fascicolo aziendale elettronico*”;

7) il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 prevede “*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*”;

8) il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 reca le “*Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura*” ed ha trasferito all’AGEA la competenza per la conduzione e per la gestione del SIAN disponendo, tra l’altro, all’articolo 13 in merito all’affidabilità dei dati relativi al già menzionato Fascicolo aziendale elettronico;

9) l’AGEA si avvale per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali anche di Enti strumentali dalla stessa controllati e, in particolare:

- della SIN-S.p.A. costituita in applicazione della Legge 11 novembre 2005, n. 231 che ha convertito in legge il Decreto-Legge 9 settembre 2005, n. 182;
- di Agecontrol S.p.A. ai sensi del Decreto legislativo 28.02.2005 n. 22 convertito con modificazione nella Legge 29.04.2005 n. 71;

10) la Legge 4 aprile 2012, n. 35 (che ha convertito in legge il Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5) ha disposto all’articolo 25, comma 1 che, per le proprie attività istituzionali, l’AGEA si avvale anche delle banche dati informatiche di altri Organismi ed Enti quali l’INPS, le Camere di Commercio e l’Agenzia delle Entrate;

11) i dati relative alle orto-immagini sono state aggiornati attraverso il “Refresh” nel triennio 2007-2009 e, successivamente, nel triennio 2010-2012, per fondare i controlli su dati più affidabili attraverso la sovrapposizione dei dati catastali (ubicazione delle particelle) sulle ortofoto (utilizzo del suolo), al fine di raffrontare le informazioni dichiarate sulla consistenza territoriale e inserite a sistema nel Fascicolo aziendale, con gli esiti ottenuti dai rilievi tecnici già precisati; di consentirne la consultazione e di permettere al produttore di validare le risultanze emerse in sede di raffronto o chiederne il riesame.

12) il Regolamento (CE) n. 2988/1995 del Consiglio del 18 dicembre 1995 “relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità” definisce la “irregolarità” come “qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da una azione od omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al Bilancio generale delle Comunità, o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle

Comunità ovvero una spesa indebita” e che, in tale definizione, vanno considerati tutti i comportamenti materiali, compresi quelli non intenzionali, posti in essere da un operatore economico beneficiario di contributi pubblici, considerando che per operatore economico si intende “un operatore ai sensi dell’articolo 1 bis, punto 2, del regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, ossia qualsiasi soggetto che beneficia di un intervento del FEAGA o del FEASR, ad eccezione degli Stati Membri nell’esercizio delle loro prerogative di diritto pubblico, ovvero che riceve tale sostegno, o che deve versare un’entrata con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 43 del Regolamento (UE) 1306 del 17 dicembre 2013”;

13) La Legge n. 689 del 24 novembre 1981 reca “Modifiche al sistema penale”;

14) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 del 28 marzo 2012 della Commissione, reca disposizioni concernenti la “Fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli, abrogato dal Regolamento (UE) n. 907/2014 ma che resta applicabile per le cauzioni validamente costituite prima dell’1 gennaio 2014”;

15) il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della REGIONE 2014-2020 è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2015)8315 del 20 novembre 2015;

16) il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ha introdotto le norme “sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio”, stabilendo:

- all’articolo 62, rispettivamente ai paragrafi 1 e 2 quanto segue:

*“1. Gli Stati membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili. A questo scopo l'autorità di gestione e l'organismo pagatore presentano una valutazione ex ante della verificabilità e controllabilità delle misure che saranno inserite nel programma di sviluppo rurale. L'autorità di gestione e l'organismo pagatore valutano la verificabilità e controllabilità delle misure anche nel corso dell'attuazione del programma di sviluppo rurale. La valutazione ex ante e la valutazione in itinere prendono in considerazione i risultati dei controlli effettuati nel precedente e nell'attuale periodo di programmazione. Se dalla valutazione risulta che i requisiti di verificabilità e controllabilità non sono soddisfatti, le misure interessate sono riviste in conseguenza.*

*2. Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettua i calcoli o conferma l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi. Una dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli è acclusa al programma di sviluppo rurale.”*

- all'articolo 65, paragrafo 2 che *“gli Stati membri designano, per ciascun programma di sviluppo rurale, le seguenti Autorità:”*

- a) *l'Autorità di Gestione;*

- b) *l'Organismo Pagatore riconosciuto ai sensi dell'art 7 del regolamento UE n. 1306/2013;*

- c) *l'Organismo di certificazione;*

- all'articolo 65, paragrafo 3 che gli Stati membri garantiscono *“una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'Autorità di Gestione e gli altri Organismi”;*

- all'articolo 65, paragrafo 4 che *“gli Stati membri definiscono chiaramente le attribuzioni dell'Autorità di Gestione, dell'Organismo pagatore e dei gruppi di azione locale LEADER con riguardo all'applicazione dei criteri di ammissibilità e di selezione e alla procedura di selezione dei progetti”,* fermo restando che la funzione di *“Autorizzazione al pagamento”* delegata da AGEA alla Regione non può sovrapporsi alla funzione relativa alla gestione delle *“domande di aiuto/sostegno”* stante che questa ultima attività rientra nella competenza dell'Autorità di Gestione del PSR regionale;

- all'articolo 66 paragrafi 1, 2 e 3 che:

- “1. L'Autorità di Gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma e, a tal fine, provvede in particolare:*

- a) *ad assicurare l'esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici sul programma e sulla sua attuazione, richiesti a fini di monitoraggio e valutazione, e segnatamente delle informazioni necessarie per monitorare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi e delle priorità prestabiliti;*

- b) *omissis.*

- c) *a garantire che i beneficiari e altri organismi che partecipano all'esecuzione degli interventi:*

- i) *siano informati degli obblighi derivanti dall'aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento;*

- ii) *siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'autorità di gestione e la registrazione dei prodotti e dei risultati;*

- d) *omissis.*

- e) *omissis.*

- f) *omissis.*

- g) *omissis.*

- h) *ad assicurare che l'organismo pagatore sia debitamente informato, in particolare delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti;*

- i) *omissis.*

2. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi, che possono essere enti locali, enti regionali di sviluppo od organizzazioni non governative, per provvedere alla gestione e all'esecuzione degli interventi di sviluppo rurale.

L'autorità di gestione rimane pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni anche quando una parte di esse è delegata a terzi. L'autorità di gestione provvede affinché l'organismo delegato possa disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del proprio incarico.

3. Omissis.

4. Omissis.

5. Omissis.

- all'articolo 88, che il regolamento CE n. 1698/2005 “*continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1 gennaio 2014;*

- all'articolo 89 che “*per agevolare la transizione dal sistema previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 a quello istituito dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 che stabilisce le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento, tra l'altro per l'assistenza tecnica e le valutazioni ex post*”;

17) il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, “*sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008*” dispone, in particolare:

- all'articolo 1 (*Ambito di applicazione*) che “*Il presente regolamento stabilisce le regole applicabili:*

a) *Al finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune (PAC), comprese le spese per lo sviluppo rurale;*

b) *Al sistema di consulenza aziendale;*

c) *Ai sistemi di gestione e di controllo che saranno istituiti dagli Stati membri;*

d) *Al regime di condizionalità;*

e) *Alla liquidazione dei conti.*”

- all'articolo 2 (*Termini usati nel presente regolamento*) la definizione dei termini di “*agricoltore*”, “*attività agricola*”, “*superficie agricola*”, “*azienda*”, “*pagamenti diretti*”, “*legislazione agricola settoriale*” e di “*irregolarità*”;

- all'articolo 5 (*Spese per il FEASR*) che “*Il FEASR è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione. Esso finanzia il contributo finanziario dell'Unione ai programmi di sviluppo rurale eseguiti in conformità del diritto dell'Unione sul sostegno allo sviluppo rurale*”.

- all'articolo 6 (*Altre spese compresa l'assistenza tecnica*) stabilisce, in particolare, le attività comprese nelle azioni finanziabili;

- all'art. 7 (*Riconoscimento e revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento*) - paragrafo 1, che “*Gli organismi pagatori sono servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5. Fatta eccezione per il pagamento, l'esecuzione di tali compiti può essere delegata*”;

- all'art. 30 (*divieto di doppio finanziamento*) che “*le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione*”

- dall'art. 32 all'art. 38 in ordine al finanziamento dei programmi di sviluppo rurale;

- all'articolo 54 (*Disposizioni comuni*) stabilisce le disposizioni applicabili in materia di “Irregolarità” e, in particolare, al paragrafo 1 che “*Gli Stati membri chiedono al beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza entro 18 mesi dall'approvazione e, se del caso, dal ricevimento da parte dell'organismo pagatore o dell'ente incaricato del recupero di una relazione di controllo o documento analogo, che indichi che vi è stata un'irregolarità. Al momento della richiesta di restituzione, gli importi corrispondenti sono inseriti nel registro dei debitori dell'organismo pagatore*”.

- all'articolo 56 (*Disposizioni specifiche per il FEASR*) stabilisce le modalità e le condizioni per la soppressione totale o parziale del finanziamento unionale in caso di irregolarità o negligenze, nonché per la riutilizzazione dei fondi esclusi dal finanziamento unionale e riassegnati al relativo programma.

- all'articolo 58 (*Tutela degli interessi finanziari dell'Unione*) - paragrafo 1, stabilisce che “*Gli Stati membri adottano, nell'ambito della PAC, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione*”, in particolare per “*accertare la legalità e la correttezza delle operazioni finanziarie*” (par. 1 - lettera a) e per “*recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi*” (par. 1 – lettera e) e, al paragrafo 2, che “*Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno tendenti a minimizzare i rischi di causare un danno finanziario all'Unione*”;

- all'articolo 59 (*Principi generali dei controlli*) – paragrafo 1, stabilisce che “*Salvo se altrimenti previsto, il sistema istituito dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 58, paragrafo 2,*

*comprende l'esecuzione dei controlli amministrativi sistematici su tutte le domande di aiuto e di pagamento. Tale sistema è completato dai controlli in loco”, precisando al paragrafo 6 che “Le domande di aiuto e di pagamento, o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta possono essere corrette e adattate dopo la loro presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente, in conformità delle norme di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettera h)”;*

- *all'articolo 60 (Clausola di elusione) stabilisce che “Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche e giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione”;*

- *all'articolo 63 (Pagamenti indebiti e sanzioni amministrative” – paragrafo 1, stabilisce che “Se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in toto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto di cui all'articolo 21 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 non sono assegnati o sono revocati” e, al paragrafo 2 che “Inoltre, qualora lo preveda la legislazione settoriale agricola, gli Stati membri impongono sanzioni amministrative, conformemente alle norme stabilite negli articoli 64 e 77. Ciò lascia impregiudicate le disposizioni di cui agli articoli da 91 a 101 del titolo VI”;*

- *all'articolo 64 (Applicazione di sanzioni amministrative”) – paragrafo 2, stabilisce una deroga alla imposizione delle sanzioni amministrative se l'inadempienza è dovuta “a cause forza maggiore”, a “errori palesi di cui all'articolo 59, paragrafo 6” e a “un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dalla persona interessata dalla sanzione amministrativa”;*

- *all'articolo 66 (Cauzioni) stabilisce al paragrafo 1 che “Qualora lo preveda la legislazione settoriale agricola gli Stati membri richiedono il deposito di una cauzione a garanzia che, in caso di mancato rispetto di un particolare obbligo previsto da tale legislazione settoriale agricola, una determinata somma sarà versata ad un organismo competente o da questo incamerata” e, al paragrafo 2 che “Salvo forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, in caso di mancata esecuzione o di esecuzione parziale di un determinato obbligo”;*

- all'articolo 67 (*Ambito di applicazione e termini usati*) - paragrafo 1 che *“In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo (“sistema integrato”) e, al paragrafo 2 che “il sistema integrato si applica ai regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno concesso a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) e degli articoli da 28 a 31, 33, 34 e 40 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e, ove applicabile, dell'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. 1303/2013”*, con le eccezioni previste dal secondo comma dello stesso paragrafo 2.

- all'articolo 68 (*Elementi del sistema integrato*) - paragrafo 1 che *“Il sistema integrato comprende i seguenti elementi:*

- a) *Una banca dati informatizzata;*

- b) *Un sistema di identificazione delle parcelle agricole;*

- c) *Un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto;*

- d) *Domande di aiuto e domande di pagamento;*

- e) *Un sistema integrato di controllo;*

- f) *Un sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, che presenti una domanda di aiuto o di pagamento”.*

- all'articolo 68 già citato - paragrafo 2 che *“Laddove applicabile, il sistema integrato comprende un sistema di identificazione e registrazione degli animali istituito a norma del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio”.*

- all'articolo 69 (*Banca dati informatizzata*) - paragrafo 1 che *“Nella banca dati informatizzata “la banca dati” sono registrati, per ciascun beneficiario del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, i dati ricavati dalle domande di aiuto e di pagamento”*, precisando di seguito quali siano i dati che la banca dati deve consentire di consultare;

- all'articolo 70 (*Sistema di identificazione delle parcelle agricole*) - paragrafo 1, in particolare, gli elementi costitutivi del citato sistema e le caratteristiche che devono possedere le tecniche di rilevamento utilizzate il grado di precisione richiesto;

- all'articolo 71 (*"Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto"*) - paragrafo 1 che *"Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto permette la verifica dei diritti e le verifiche incrociate con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole"*.

- all'articolo 72 (*"Domande di aiuto e domande di pagamento"*) - paragrafo 1 che *"Ogni beneficiario del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, presenta ogni anno una domanda di pagamenti diretti oppure una domanda di pagamento per la superficie corrispondente e per le misure di sviluppo rurale connesse agli animali, che indica, a seconda dei casi:*

- a) Tutte le parcelle agricole dell'azienda, nonché la superficie non agricola per la quale è richiesto il sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2;*
- b) i diritti all'aiuto dichiarati ai fini della loro attivazione;*
- c) Ogni altra informazione prevista dal presente regolamento o richiesta per l'attuazione della corrispondente legislazione settoriale agricola o richiesta dallo Stato membro interessato"*.

- all'art. 73 il sistema di identificazione dei beneficiari;
- all'art. 74 la verifica delle condizioni di ammissibilità e riduzioni;
- all'art. 75 le modalità ed i termini per il pagamento ai beneficiari;
- all'art. 77 l'applicazione delle sanzioni amministrative;
- dall'art. 91 all'art. 100 le disposizioni in materia di condizionalità;
- dall'art. 111 all'art. 113 alle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicazione dei beneficiari

18) il Regolamento (UE) n. 1310/2013 *"che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014"*, al fine di agevolare

la transizione dai regimi di sostegno esistenti a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 al nuovo quadro giuridico relativo al periodo di programmazione che ha inizio il 1° gennaio 2014, ha disposto:

- all'articolo 1 che *“fatto salvo l'articolo 88 del regolamento (UE) n. 1305 /2013, gli Stati membri hanno la facoltà di continuare ad assumere nel 2014 nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari relativamente alle misure di cui all'articolo 20, ad eccezione della lettera a), punto iii), della lettera c), punto i), e della lettera d), e all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005, conformemente ai programmi di sviluppo rurale adottati in base a tale regolamento, anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013, purché la domanda di sostegno sia presentata prima dell'adozione del rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 ... ”,*

- all'articolo 2 che *“fatto salvo l'articolo 88 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli articoli 50 bis e 51 del regolamento (CE) n. 1698/2005 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2014 alle operazioni selezionate nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale del periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013, relativamente al premio annuale, e ai sensi degli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del suddetto regolamento”;*

- all'articolo 3, le regole da rispettare per far sì che le spese effettuate a valere sulle misure del precedente periodo di programmazione possano essere rimborsate con i fondi FEASR 2014-2020;

- all'articolo 4, le regole per l'applicazione, nell'ambito dello sviluppo rurale, di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 73/2009, in vigore anche nell'anno 2014;

19) il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014 e successive modifiche, è il provvedimento che *“che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità”* e che, con effetto a decorrere dal gennaio 2015, abroga il regolamento (CE) n. 1122/2009 recante *“modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e che abroga il Reg. (CE) n. 796/2006* e il regolamento (UE) n. 65/2011 (che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del

*Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale”;*

20) il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 è il provvedimento *“che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie”;*

21) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 è il provvedimento *“recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”;*

22) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 è il provvedimento *“recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità”* stabilisce, in particolare, lo *“Scambio di informazioni in materia di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e altre dichiarazioni”* (articolo 2); il *“Ritiro delle domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e altre dichiarazioni”* (articolo 3); la *“Correzione e adeguamenti di errori palesi”* (articolo 4); la *“applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni”;* il *“recupero di importi indebitamente erogati”* (articolo 7); il *“Sistema integrato di gestione e controllo”* (Titolo II) per quanto riguarda, in particolare le domande di sostegno e le domande di pagamento nell’ambito delle misure dello sviluppo rurale;

23) il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 è il regolamento *“che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro”*, il quale, tra l’altro:

- abroga i Regolamenti (CE) n. 883/2006 e n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recanti modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda le condizioni per la delega delle funzioni da parte dell'organismo pagatore;

- prevede, all'art. 1 paragrafo 1, che *“Gli organismi pagatori incaricati di gestire e controllare le spese, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, forniscono, per quanto riguarda i pagamenti che eseguono e la comunicazione e conservazione delle informazioni, garanzie sufficienti in ordine ai seguenti aspetti:*

- a) *il controllo dell'ammissibilità delle domande e, nel quadro dello sviluppo rurale, la procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la loro conformità alle norme dell'Unione, prima di procedere all'ordine di pagamento;*

- b) *omissis;*

- c) *l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa dell'Unione;*

- d) *omissis;*

- e) *omissis;*”

- dispone, altresì, all'art. 1 paragrafo 2, l'individuazione, a livello dell'Unione, dei criteri minimi per il riconoscimento degli Organismi Pagatori relativamente a quattro settori fondamentali: *ambiente interno, attività di controllo, informazione e comunicazione, monitoraggio;*

- stabilisce i predetti criteri per il riconoscimento nell'Allegato I annesso allo stesso Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014, con particolare riferimento all' *“Ambiente Interno”* (Punto 1), all' *“Attività di controllo”* (Punto 2), prescrivendo i requisiti minimi con riferimento alla *“Struttura organizzativa”* (Punto 1 lett. A), alle *“Risorse umane”* (Punto 1 lett. B), alla *“Delega”* (Punto 1 lett. C), nonché alle *“Procedure di autorizzazione delle domande”* (Punto 2 lett. A) ed alle *“Procedure in caso di debiti”* (Punto 2 lett. E);

- obbliga l'Organismo Pagatore a mantenere i requisiti previsti dall'Allegato I, Punto 1, annesso al Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014, per l' *“Ambiente interno”* e, più dettagliatamente, in quest'ambito:

- a) per la *“Struttura organizzativa”* (Allegato I, Punto 1, lett. A) con riguardo alle tre funzioni principali e precisamente:

- i) *autorizzazione e controllo dei pagamenti ...;*

- ii) *esecuzione dei pagamenti ...;*

- iii) *contabilizzazione ...*”, includendovi la gestione dei debiti;

b) per le “*Risorse Umane*” (Allegato I, Punto 1, lett. B) con riguardo agli obblighi inerenti, in particolare, la competenza, la ripartizione di compiti, la separazione delle funzioni, la supervisione sul lavoro svolto da ciascun funzionario, le responsabilità, le mansioni, la formazione, la rotazione del personale e il conflitto di interessi;

c) per la “*Delega*” (Allegato I, Punto 1, lett. C) con riguardo alle condizioni che devono essere soddisfatte per la delega delle funzioni da parte dell’Organismo Pagatore ad altro Organismo stabilendo, in particolare, al punto C1 che: “*Se l’organismo pagatore delega a un altro organismo l’esecuzione di uno qualsiasi dei suoi compiti, a norma dell’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:*

i) *un accordo scritto tra l’organismo pagatore e tale organismo deve specificare, oltre ai compiti delegati, la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all’organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti. L’accordo deve consentire all’organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;*

ii) *l’organismo pagatore resta in ogni caso responsabile dell’efficace gestione dei fondi interessati; esso rimane l’unico responsabile della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, compresa la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, e ad esso compete dichiarare alla Commissione la spesa corrispondente e contabilizzarla;*

iii) *le responsabilità e gli obblighi dell’altro organismo, segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto della normativa dell’Unione, vanno chiaramente definiti;*

iv) *l’organismo pagatore garantisce che l’organismo delegato dispone di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati;*

v) *l’organismo delegato conferma esplicitamente all’organismo pagatore che espleta effettivamente i compiti suddetti e descrive i mezzi utilizzati;*

vi) *l’organismo pagatore sottopone periodicamente a verifica i compiti delegati per accertarsi che l’operato dell’organismo sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell’Unione”;*

- obbliga l'Organismo Pagatore (Allegato 1, art. 1, punto 3, lett. B, ii), a decorrere dal 16 ottobre 2016, a certificare la sicurezza dei sistemi d'informazione in conformità con l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione ISO 27001: Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni — Requisiti (ISO);

- obbliga l'Organismo Pagatore a mantenere i requisiti previsti dall'Allegato I, Punto 2, annesso al Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014, per l' "Attività di controllo" e, in particolare, quelli relativi alle attività concernenti:

A) le "Procedure di autorizzazione delle domande" (Allegato I, Punto 2, lett. A), con riferimento alle modalità di trattamento delle "domande di pagamento"; all'evidenza da dare al lavoro istruttorio e di revisione; ai controlli di conformità; alle verifiche delle condizioni stabilite per la concessione dei benefici e per prevenire le irregolarità e le frodi; all'emissione dell'attestato di ammissibilità delle "domande di pagamento"; alla conservazione dei documenti costituenti il fascicolo relativo al pagamento del beneficio previsto al beneficiario-richiedente;

B) – omissis

C) – omissis

D) – omissis

E) le "Procedure in caso di debiti" (Allegato I, Punto 2, lettera E).

- prevede, come già precisato, all'Allegato I, punto 1, lett. A) le funzioni principali facenti parte della "struttura organizzativa" dell'organismo pagatore;

- disciplina al Capo IV la materia delle "Cauzioni";

- stabilisce all'articolo 41, paragrafo 5, le disposizioni applicative dell'articolo 54, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per alcuni casi di "irregolarità";

24) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 è il provvedimento "recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza" il quale stabilisce, tra l'altro per il FEASR, le regole in merito al "Recupero dei crediti" (Capo III-Sezione I), in particolare, all'articolo 27 (disposizioni concernenti gli "Interessi applicabili al recupero dei pagamenti indebiti"); all'articolo 28 (Recupero mediante compensazione); al Capo V (Cauzioni);

25) la Legge 28 luglio 2016, n. 154 "Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale" ed in particolare l'art. 15 comma 2 lett.d) in materia di riorganizzazione di AGEA;

26) il Decreto Ministeriale n. 159 del 27 marzo 1998 concernente il *“Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 746/96 in materia di controlli e decadenze”* dispone, tra l’altro, in merito alle *“Verifiche istruttorie”* (articolo 1) e ai relativi *“Esiti”* (articolo 2), ai *“Controlli in corso di impegno (articolo 3) e ai relativi “Esiti”* (articolo 4), alla *“Decadenza per difformità”* (articolo 5), alla *“Decadenza per inadempimento tecnico”* (articolo 6), alle *“Autorità di controllo”* (articolo 7), alla *“Pronuncia della decadenza – Procedura”* (articolo 8) e alle *“Sanzioni amministrative”* (articolo 9).

27) le disposizioni del MiPAAF recanti la disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” stabiliscono le procedure e gli adempimenti per il regime di condizionalità applicabili dalle Regioni e le Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale applicabili dalle Regioni e dalle Autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale, sentito l’Organismo Pagatore;

28) il D.M. 20 marzo 2015 del MIPAAF reca *“Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della PAC”* e, in particolare l’articolo 9 (*Disposizioni transitorie in tema di controlli sulle erogazioni in agricoltura”* riguardo ai *“controlli avviati nel corso dell’annualità 2013 e finalizzati ad individuare indebite richieste od erogazione di premi a superficie conseguenti ad occupazioni abusive od illegittime di terreni”*;

29) la Circolare AGEA Prot. N. 375/UM.2014 del 25 febbraio 2014 stabilisce le *“Istruzioni operative n. 11 per la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE n. 1306/2013, Legge n. 241/1990, Legge n. 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale di competenza dell’Organismo Pagatore AGEA”*;

30) le Circolari di campagna dell’organismo pagatore AGEA afferenti le *“ Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) n. 1698/2005”*;

31) *Le Procedure dell’organismo pagatore AGEA per l’invio degli elenchi di liquidazione” e il “Manuale delle procedure e dei Controlli ”* prevedono che gli *“elenchi di liquidazione”* degli importi determinati a favore del beneficiario siano datati e firmati dal Responsabile dell’autorizzazione al pagamento (Ufficio delegato all’istruttoria delle domande di pagamento) e che detti elenchi siano trasmessi all’AGEA dalla Regione con apposita lettera protocollata, datata e firmata anche digitalmente dal funzionario Responsabile regionale, precedentemente comunicato dalla Regione alla stessa AGEA;

32) la Circolare AGEA Prot. N. UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 stabilisce le *“Istruzioni operative n. 25. D.M. 12 gennaio 2015, n. 162 – Istruzioni operative per la costituzione e l’aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché la definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’Organismo Pagatore AGEA”* ed eventuali successive modifiche;

33) la Circolare AGEA Prot. N. ACIU.2015.116 del 9 marzo 2015 stabilisce le *“Modalità operative per la trasmissione dei dati dell’aggiornamento SIPA relativi al censimento e localizzazione geografica delle zone in*

*cui vengono attuate le <pratiche locali tradizionali> PLT legate al pascolo, da parte delle Regioni e Provincie Autonome”;*

34) la circolare di campagna AGEA ed il relativo Decreto MiPAAF in merito all'applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità in quanto applicabili, per quanto di pertinenza, anche ai programmi di sviluppo rurale;

35) per quanto riguarda la materia del “recupero dei crediti comunitari”, si applicano, in particolare:

- la Circolare Interministeriale del 12 ottobre 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche Europee, recante “Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario”;
- la Delibera n. 13 del 7 luglio 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato per la lotta contro le Frodi Comunitarie, contenente le Note esplicative alla Circolare interministeriale del 12 ottobre 2007, recante “Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario”;
- la Determina Ufficio Monocratico n. 441 del 28 dicembre 2007, concernente le procedure amministrative ed informatiche per la gestione dei debiti, come successivamente modificate ed integrate con apposite circolari da AGEA;
- la delibera del Commissario straordinario AGEA n. 12 del 2014 concernente l’approvazione delle procedure per la gestione dei crediti AGEA ed attuazione del Registro nazionale dei debiti di cui all’articolo 8-ter della legge 9 aprile 2009, n. 33, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5;
- le disposizioni AGEA di cui alle Circolari AGEA.UM n. 36 del 07/11/2008; AGEA.UM n. 40 del 5 dicembre 2008; AGEA.UM n. 53 dell’1.12.2009; Prot. UCC.2013.4003 del 25 giugno 2013 e al “Manuale delle procedure e dei controlli” vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
- le disposizioni in base alle quali, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni e in analogia della ripartizione dei compiti esistente presso l’AGEA delegante, la REGIONE attribuisce le differenti competenze in materia di “concessione e revoca” dei benefici comunitari; di “istruttoria delle domande di pagamento”, e di “gestione della Procedura di Registrazione Debiti - PRD”.

36) la linea direttrice n. 5 (Doc. Ares(2015)3846557 - 17/09/2015 e successive modifiche) dei Servizi della Commissione europea, prevede le regole da osservare per la “trasmissione alla CE delle Tabelle degli Allegati II e III del Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione N”, per identificare le diverse categorie di casi comportanti il recupero dei crediti (da eseguire in conformità dell’articolo 29 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014) e precisamente i casi

riconducibili agli “*errori amministrativi*”, alle “*irregolarità*” e agli “*altri recuperi*”, nonché le modalità di comunicazione degli importi da recuperare, comprese le sanzioni e gli interessi;

37) la linea direttrice n. 1 del 15 settembre 2015 dei Servizi della Commissione europea (Linea direttrice per il riconoscimento) fornisce orientamenti, in particolare, nelle materie riguardanti “*Gli anticipi e le cauzioni*”, la “*Delega di funzioni*” e il “*Recupero dei crediti*” e il “*Registro dei debitori*”;

38) La gestione delle “*domande di sostegno*” rientra nella competenza delle Autorità di Gestione regionali che possono delegarla;

39) La gestione della “*Funzione di controllo e di autorizzazione al pagamento*” dei sostegni previsti dai PSR regionali richiesti con le “*domande di pagamento*” rientra nella competenza degli Organismi Pagatori e, per il presente atto, dell’AGEA, che può delegarla fino alla formulazione della “*proposta di pagamento*” degli importi accertati a conclusione della fase istruttoria da trasmettere all’AGEA, per l’esecuzione del pagamento. In particolare AGEA può delegare

- la gestione dei “*controlli amministrativi*” sulle domande di pagamento delle misure connesse alla superficie ed animali e sulle domande di pagamento delle misure non connesse alle superfici e agli animali;
- la gestione dei “*controlli in loco*” ai sensi dell’art. 49 del regolamento UE n. 809/2014 è di competenza dell’organismo pagatore, che può delegarla;
- la gestione dei “*controlli ex-post*” su operazioni connesse a investimenti ai sensi dell’art. 52 del regolamento UE n. 809/2014 è di competenza dell’organismo pagatore, che può delegarla;
- la gestione dell’attività di accertamento e di recupero dei crediti comunitari è di competenza dell’organismo pagatore, che può delegarla limitatamente all’accertamento e all’invio della prima richiesta di restituzione, atti attualmente comunicati anche per via informatica alla stessa Agenzia attraverso l’apposita “*Procedura di Registrazione dei Debiti - PRD*”;

40) In data 28 giugno 2017 è stata sottoscritta, con firma cartacea, la Convenzione avente ad oggetto l’affidamento della delega delle funzioni da parte di Agea alla Regione Campania.

41) Quanto precede forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

## ART. 1

### (Definizioni)

Ai fini della presente Convenzione ed in conformità di quanto previsto dall’articolo 2 del Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, le PARTI danno atto che per:

a) “*domanda di sostegno*”, si intende “*una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013*”;

b) “domanda di pagamento” si intende “una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013”;

c) “Procedure in caso di debiti” le procedure applicabili in conformità di quanto previsto dall’Allegato I, Paragrafo 1, lettera A), punto iii) e Allegato I, Paragrafo 2), lettera E) del Regolamento (UE) n. 907/2014 e, in particolare, dalle ‘Procedure in caso di debiti’ contemplate nell’Allegato I, Punto 2, lettera E) del Regolamento (UE) n. 907/2014, osservando le procedure fornite dalla stessa Agenzia e le disposizioni ministeriali concernenti la ripartizione delle competenze tra l’AGEA e la REGIONE;

d) “Procedure in materia di anticipi e cauzioni” le procedure applicabili in conformità di quanto previsto dall’Allegato I, Paragrafo 1, lettera A), punto iii) e Allegato I, Paragrafo 2), lettera D) del Regolamento (UE) n. 907/2014 e, in particolare, dalle ‘Procedure in materia di anticipi e cauzioni’ contemplate nell’Allegato I, Punto 2, lettera D) del Regolamento (UE) n. 907/2014, osservando le procedure fornite dalla stessa Agenzia e le disposizioni ministeriali concernenti la ripartizione delle competenze tra l’AGEA e la Regione;

e) “controlli” in senso generale relativi al FEASR si intendono i controlli eseguibili sulle domande iniziali di adesione ad un regime (*domande di sostegno*) e sulle domande conseguenti (*domande di pagamento*) nonché, per gli aiuti pluriennali, i controlli sul rispetto degli impegni a lungo termine, sul rispetto delle condizioni previste per il rilascio della concessione degli aiuti e per il pagamento degli stessi, in conformità delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, per i controlli in appresso specificati e definiti.

f) “controlli amministrativi” si intendono i controlli di cui al punto precedente per accertare il rispetto dei requisiti, delle condizioni, degli impegni e degli adempimenti previsti in capo ai beneficiari. Nella definizione dei controlli amministrativi rientrano:

- i “controlli documentali”;
- i “controlli informatici incrociati anche con i dati del Sistema Integrato di Gestione e Controllo – SIGC”;
- i “controlli informatici” eseguibili mediante delle altre <banche dati informatizzate> indicate dalle autorità nazionali pertinenti;
  - la validità dei documenti presentati all’autorità di controllo;
  - la valutazione dei costi, i pagamenti eseguiti dai beneficiari richiedenti ai fornitori dei materiali e delle opere previste, per le “domande di sostegno” riguardanti le “misure a investimento”;
  - le “visite sul luogo dell’operazione” finalizzate a “verificare visivamente che l’investimento sia stato portato a termine” per le “misure a investimento”, fermo restando che “almeno una visita sul luogo dell’operazione deve essere eseguita prima del pagamento finale”, salvo quanto previsto dall’art. 48 par. 5, comma 2 del regolamento UE 809/2014;

g) “*controlli in loco*” per le “*misure a superficie*” si intendono, in particolare, i controlli da eseguire presso i beneficiari selezionati dall’autorità pertinente secondo le regole e le modalità a tal fine previste dalla normativa complessiva in vigore al riguardo, per verificare “*tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario (concernenti le misure dello sviluppo rurale) che è possibile controllare al momento della visita*”, tenuto conto che “*gli impegni e gli obblighi che non possono essere controllati mediante il telerilevamento con soddisfazione dell’autorità competente devono essere oggetto di un controllo fisico supplementare*”;

h) “*controlli in loco*” per le “*misure non connesse alle superfici e agli animali*” si intendono, in particolare, i controlli da eseguire, da parte di funzionari diversi da quelli che hanno partecipato a controlli amministrativi sulla stessa operazione”, presso i beneficiari selezionati dall’autorità pertinente secondo le regole e le modalità a tal fine previste dalla normativa complessiva in vigore al riguardo, allo scopo di “*integrare il controllo amministrativo documentale e informatico (comprensivo delle “visite sul luogo dell’operazione”)*”;

i) “*controlli ex post*” su operazioni *connesse agli investimenti* per verificare “*il rispetto degli impegni contemplati dall’art. 71 del regolamento UE n. 1303/2013 o descritti nel programma di sviluppo rurale*”.

## ART. 2 (Competenze)

1. In merito a quanto precede, si precisa che:

a) spetta alla competenza dell’Autorità di Gestione regionale la responsabilità ‘*dell’efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del programma*’, ai sensi dell’art. 66 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 per la programmazione del PSR 2014-2020 e, in particolare, la gestione delle “*domande di sostegno*”;

b) spetta alla competenza dell’AGEA, per quanto previsto nel presente atto, la responsabilità della corretta gestione delle attività di controllo e di pagamento dei sostegni previsti dall’applicazione della programmazione del PSR 2014-2020 e, in particolare, della gestione delle “*domande di pagamento*” e della relativa “*Funzione di controllo e autorizzazione dei pagamenti*”, nonché delle attività previste per l’applicazione delle ‘*Procedure in caso di debiti*’ finalizzate al recupero dei crediti comunitari accertati in sede istruttoria e delle “*Procedure in materia di anticipi e cauzioni*”.

2. Per la gestione delle domande di sostegno e di pagamento l’AdG ed AGEA hanno condiviso, ai sensi dell’art. 62 del Reg. UE 1305/2013, un sistema di controllo atto a garantire la verificabilità e controllabilità delle misure del PSR (VCM). Tale sistema, disponibile nel SIAN, definisce per ciascun intervento attivato i pertinenti criteri di ammissibilità e di selezione, gli impegni e gli altri obblighi (ICO) nonché i relativi

elementi di controllo (EC) necessari per lo svolgimento dei controlli amministrativi e in loco di cui all'art. 48 e 49 del Reg. UE 809/2014.

3. L'AdG ed AGEA si danno reciproca garanzia, nel rispetto delle proprie competenze e laddove concordemente previsto, del ricorso ad opportuni sistemi di cooperazione applicativa (sincronizzazione/web-service) per l'interscambio delle informazioni necessarie alla gestione delle domande di sostegno e di pagamento da SIAN a SIAR e viceversa.

### ART. 3

(Oggetto della Convezione: affidamento della delega di funzioni)

Oggetto della presente Convenzione è l'affidamento, della delega di funzioni come in appresso specificato. Il dettaglio delle attività delegate è riportato nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### **Delega di funzioni da parte di AGEA alla Regione:**

**A)** funzione di *“Autorizzazione e controllo dei pagamenti”* delle *‘domande di pagamento’* riconducibile, in particolare, a quanto previsto dall'Allegato I, Paragrafo 1, lettera A), punto i), nonché all'Allegato I, Paragrafo 2, lettera A) del Regolamento (UE) n. 907/2014 i quali comportano, più specificatamente, l'esecuzione delle *‘Procedure di autorizzazione delle domande’* contemplate nell'Allegato I, Punto 2, lettera A) del Regolamento (UE) n. 907/2014.

Il delegato dichiara di essere a conoscenza che gli adempimenti previsti dalla funzione delegata sono eseguibili sulla base delle istruzioni contenute nei *‘manuali operativi delle procedure e dei controlli’* e delle *‘istruzioni operative’* condivise con la Regione e diramate da AGEA.

**B)** di parte degli adempimenti rientranti nell'ambito delle attività preliminari afferenti la funzione *‘contabilizzazione’* che resta nella competenza dell'AGEA e precisamente l'avvio dell'attività finalizzata al *‘gestione degli anticipi e delle cauzioni’* inerenti l'applicazione del PSR 2014-2020 e precedenti, mediante le *“Procedura in materia di anticipi e cauzioni”* condivisa con le Regioni, in conformità di quanto previsto dall'Allegato I, Paragrafo 1, lettera A), punto iii) e Allegato I, Paragrafo 2), lettera D) del Regolamento (UE) n. 907/2014;

**C)** della parte degli adempimenti rientranti nell'ambito delle attività preliminari afferenti la funzione *‘contabilizzazione’* che resta nella competenza dell'OP-AGEA e precisamente l'avvio dell'attività finalizzata al *‘recupero dei crediti’* inerenti l'applicazione del PSR 2014-2020 e precedenti, da segnalare all'OP-AGEA mediante la *“Procedura di Registrazione dei Debiti”* condivisa con le Regioni, in conformità di quanto previsto dall'Allegato I, Paragrafo 1, lettera A), punto iii) e Allegato I, Paragrafo 2), lettera E) del Regolamento (UE) n.

907/2014 e, in particolare, dalle ‘*Procedure in caso di debiti*’ contemplate nell’Allegato I, Punto 2, lettera E) del Regolamento (UE) n. 907/2014.

D) delle attività di “*controllo in loco*” di competenza dell’Organismo Pagatore, da esercitarsi presso i beneficiari, mediante apposita procedura condivisa con le Regioni, se previsto in Allegato 1.

E) delle attività di “*controllo ex post*” di competenza dell’Organismo Pagatore, da esercitarsi presso i beneficiari, mediante apposita procedura condivisa con le Regioni, se previsto in Allegato 1.

**Delega di funzioni da parte dell’Autorità di Gestione ad AGEA:**

A) di parte degli adempimenti amministrativi inerenti le domande di sostegno per le misure connesse alle superfici ed animali e precisamente i controlli automatizzati per l’ammissibilità delle domande stesse, che resta di competenza dell’AdG.

B) dello sviluppo, gestione e manutenzione delle banche dati e dei relativi applicativi per la presentazione e gestione sul portale SIAN delle domande di sostegno per le misure non connesse alle superfici e agli animali ed in particolare le funzionalità relative a: predisposizione dei bandi, accreditamenti e autorizzazioni degli utenti, presentazione ed istruttoria delle domande di sostegno, comunicazione con i richiedenti.

ART. 4

(Gruppi di Azione Locale - GAL)

Qualora il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea stabilisca che i Gruppi di Azione Locale (GAL), oltre ai compiti menzionati dall’art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013, espletino anche altre funzioni ad essi attribuite dall’Autorità di gestione e/o dall’Organismo pagatore ai sensi dell’art. 42, paragrafo 1, del Reg. (UE) 1305/2013 e dell’art 60, paragrafo 2 del Reg (UE) 809/2014, l’AGEA autorizza le Regioni a far svolgere dette ulteriori funzioni, compresi i controlli amministrativi sulle domande di pagamento, ai Gruppi di Azione Locale (GAL) selezionati a cui sono stati approvati i Piani di Azione Locale.

I controlli amministrativi ai sensi dell’art. 48 del Regolamento (UE) 809/2014 non possono essere eseguiti dai GAL nei casi in cui gli stessi siano i beneficiari del sostegno e, pertanto, vengono delegati da AGEA alle Regioni.

I GAL non possono eseguire le attività di controllo in loco e controllo ex post di cui agli articoli n. 49 e 52 del Regolamento (UE) 809/2014.

Ai sensi dell'art 60 del Regolamento (UE) 809/2014 le Regioni attuano un idoneo sistema di supervisione dei Gruppi di Azione Locale e, nel caso di funzioni di AGEA attribuite ai GAL, le Regioni effettuano:

- i controlli amministrativi a campione sul 2% delle domande autorizzate al pagamento da parte del GAL;
- la trasmissione degli elenchi regionali di liquidazione ad AGEA.

#### ART. 5

(Enti strumentali e/o intermedi)

Nel caso in cui la Regione si avvalga di Enti strumentali e/o Enti intermedi per l'esecuzione dei controlli amministrativi di cui all'art. 48 del regolamento UE n. 809/2014 deve comunque svolgere le seguenti attività:

- revisione “di merito” dei controlli amministrativi, in applicazione del punto 2, lettera A, capoverso ii) dell'allegato I del regolamento UE n. 907/2014 con riferimento alle disposizioni di seguito riportate: *“le operazioni sono state oggetto di una verifica sistematica da parte di un membro del personale di grado superiore, basata ad esempio su un campione, un sistema o un piano”*;
- revisione “procedurale” dei controlli amministrativi sul 100% delle domande di pagamento;
- trasmissione degli elenchi di pagamento ad AGEA.

#### ART. 6

(Assistenza tecnica e beneficiario Regione)

- 1) I controlli amministrativi delle domande di sostegno di cui all'art. 48 del Reg. UE 809/2014 relativi agli interventi afferenti la misura 20 (Assistenza tecnica) e agli interventi in cui beneficiario è la Regione, sono effettuati da un ufficio regionale funzionalmente indipendente dall'ufficio che presenta la domanda di sostegno;
- 2) In caso di attività delegate alla Regione di autorizzazione e controllo delle domande di pagamento afferenti l'assistenza tecnica, i controlli amministrativi di cui all'art. 48 ed i controlli in loco di cui all'art. 49 sono effettuati da un Ufficio funzionalmente indipendente dall'Ufficio che autorizza il pagamento dell'assistenza tecnica.

## ART. 7

(Impegni delle parti)

A) La **REGIONE**, si impegna per le funzioni ed attività delegate con la presente Convenzione, ad eseguire i seguenti adempimenti sulla base di quanto riportato nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione:

- 1) costituire ed aggiornare il fascicolo aziendale;
- 2) ricevere, archiviare e conservare le “*domande di pagamento*” con i relativi allegati, qualora presentate in forma cartacea alla Regione;
- 3) per le domande di pagamento, presentate dai beneficiari, verificare il rispetto degli impegni assunti, del mantenimento dei requisiti dichiarati per partecipare alle “*misure*” e dei criteri di ammissibilità specifici definiti nel Programma di Sviluppo Rurale e nei bandi regionali, conformemente alle procedure (manuali e disposizioni operative di AGEA) e utilizzando il sistema informativo SIAN;
- 4) comunicare ad AGEA eventuali criteri aggiuntivi o soggetti ai fini dell'integrazione del “*campione*” di “*controlli ex post*”;
- 5) tenere conto degli esiti dei controlli SIGC effettuati sul fascicolo aziendale da sistema SIAN;
- 6) tenere conto, per le “*misure connesse alla superficie e agli animali*”, degli “*esiti dei controlli in loco*” eseguiti da AGEA sul territorio regionale, inseriti nel sistema SIAN dai tecnici incaricati da AGEA e comunque in esecuzione delle procedure operative stabilite dall'AGEA e condivise con le Regioni;
- 7) tenere conto, per le “*misure non connesse alle superfici e agli animali*”, delle risultanze dei “*controlli in loco*” e dei “*controlli ex post*” eseguiti dalle strutture incaricate, secondo le istruzioni operative stabilite da AGEA e condivise con le Regioni;
- 8) gestire le garanzie nell'ambito dei controlli amministrativi;
- 9) eseguire i controlli necessari per verificare la conformità delle domande di pagamento alla normativa dell'Unione, nazionale e del PSR;
- 10) chiudere il procedimento di autorizzazione al pagamento afferente le attività delegate, utilizzando le apposite funzionalità disponibili su sistema SIAN, sulla base delle procedure definite da AGEA e condivise con la Regione;

11) gestire l'eventuale fase precontenziosa nell'ambito dei controlli amministrativi concernenti le “*misure non connesse alle superfici e agli animali*” e le “*misure a superficie e animali*”, secondo le istruzioni operative indicate da AGEA e condivise con le Regioni;

12) assicurare l'accessibilità dei documenti informatici e cartacei nonché la conservazione di questi ultimi in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo ai sensi della normativa comunitaria;

13) rispettare, nell'esercizio delle attività delegate, gli obblighi stabiliti nell'Allegato I, par. 1, lettera (B), del Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 citato in premessa, con particolare riferimento alla separazione delle funzioni, al conflitto di interessi, alla descrizione scritta delle mansioni per ogni funzionario e alla tracciabilità del lavoro svolto da ciascun incaricato del controllo;

14) impiegare nello svolgimento delle attività delegate risorse umane adeguate per l'esecuzione delle operazioni e con competenze tecniche per i differenti livelli operativi di cui all'allegato I, Punto 1, lettera B annesso al Reg. Del. (UE) 907/2014;

15) garantire l'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle attività delegate e descritte negli allegati annessi alla presente Convenzione, delle quali è pienamente responsabile nei confronti dell'AGEA.

16) Qualora la Regione utilizzi il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) per l'esecuzione di tutte o parte delle attività delegate, la Regione stessa si impegna a utilizzare i sistemi di cooperazione applicativa che garantiscano la disponibilità su portale SIAN delle informazioni relative alle domande di sostegno, alle domande di pagamento e delle relative attività istruttorie, in modo da garantire l'uniformità delle informazioni presenti sul SIAN e la possibilità di effettuare una adeguata supervisione.

**B)** L'AGEA si impegna, relativamente alle funzioni ed alle attività delegate alle Regioni, ad eseguire i seguenti adempimenti:

1) mettere a disposizione della Regione le informazioni presenti nel fascicolo aziendale;

2) rendere disponibili gli esiti dei controlli amministrativi e informatici, in applicazione del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) previsti dalla normativa comunitaria sul sostegno allo sviluppo rurale, sulle “*domande di pagamento*” presentate;

- 3) rendere disponibili gli esiti dei “*controlli in loco*” sulle aziende inserite nel “*campione di controllo*” ed eseguire la risoluzione delle anomalie eventualmente risultanti da tali controlli;
- 4) rendere disponibili gli esiti dei “*controlli in loco di condizionalità*” (norme CGO e BCAA) sulle aziende inserite nel “*campione di controllo*” ed eseguire la risoluzione delle anomalie eventualmente risultanti da tali controlli;
- 5) eseguire l'estrazione del “*campione di controllo ex-post*” sulla base dell'analisi di rischio e nel rispetto delle percentuali minime di estrazione, così come previsto dalla normativa vigente, tenendo altresì conto delle specificità o criteri aggiuntivi evidenziati nel Programma di Sviluppo Rurale o dalla Regione;
- 6) a seguito dell'esecuzione e della contabilizzazione dei pagamenti e dei recuperi AGEA rendere disponibili su sistema SIAN alla Regione i dati contabili del programma di competenza;
- 7) mettere a disposizione della Regione, sul portale SIAN, i servizi e le procedure informatiche per la gestione delle misure e delle domande di sostegno del PSR realizzati nell'ambito del SIAN, antecedentemente all'apertura dei bandi e durante le fasi di gestione delle domande;
- 8) eseguire i controlli di propria pertinenza, comunque dovuti, sulle “*domande di sostegno*” e sulle “*domande di pagamento*”, in base alla normativa vigente;
- 9) gestire gli eventuali contenziosi, qualora essi siano originati da atti e provvedimenti adottati da AGEA e curare il “*recupero dei crediti*” relativi alle “*domande di pagamento*”, dopo l'accertamento e la comunicazione degli stessi attraverso la “*procedura di registrazione dei debiti*”, attualmente denominata PRD, a cura delle Regioni;
- 10) Rendere disponibile sul sistema SIAN ogni singolo pagamento eseguito a favore dei beneficiari, immediatamente dopo aver emesso il mandato di pagamento, in modo da consentire alle Autorità regionali di eseguire il monitoraggio di propria competenza sullo stato dell'applicazione del PSR.
- 11) Qualora la Regione utilizzi il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) per l'esecuzione di tutte o parte delle attività delegate, AGEA si impegna a realizzare sistemi di cooperazione applicativa che garantiscano la disponibilità delle informazioni necessarie per la gestione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento.

C) AGEA si impegna, per le funzioni ed attività ad essa delegate dall’Autorità di Gestione con la presente Convenzione, a mettere a disposizione della Regione, sul portale SIAN, i servizi e le procedure informatiche per la gestione delle misure e delle domande di sostegno del PSR realizzati nell’ambito del SIAN, ed in particolare:

- 1) ad eseguire i controlli amministrativi e informatici, in applicazione del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) previsti dalla normativa comunitaria sul sostegno allo sviluppo rurale, sulle “domande di sostegno” presentate;
- 2) ad eseguire l’istruttoria automatizzata delle domande di sostegno per le *misure connesse alle superfici ed agli animali* ai fini dell’ammissibilità delle domande stesse, in base alle normative e disposizioni vigenti;
- 3) ad elaborare, per le domande di sostegno delle *misure connesse alle superfici ed agli animali*, le graduatorie di merito, qualora necessarie, sulla base dei criteri di selezione forniti dall’Autorità di Gestione;
- 4) a rendere disponibili sul sistema SIAN, a seguito della contabilizzazione dei pagamenti e dei recuperi eseguiti da AGEA, i dati contabili del PSR;
- 5) a rendere disponibile nel sistema SIAN lo stato delle domande di sostegno e di pagamento presentate in forma singola o aggregata;
- 6) a mettere a disposizione nel SIAN la disponibilità della quota di cofinanziamento a carico della Regione, inclusi i movimenti contabili registrati ad ogni pagamento nonché i dati dei recuperi, storni contabili e riemissioni dei pagamenti non andati a buon fine;
- 7) a mettere a disposizione nel SIAN i dati relativi ai pagamenti per domanda in forma singola o aggregata.

## ART. 8

(Relazione Annuale di Attuazione)

L'AGEA si impegna – nell'ambito SIAN - a mettere a disposizione della Regione, entro il 15 marzo di ogni anno, le informazioni e i dati del sistema SIAN necessari alla redazione della Relazione Annuale di Attuazione (RAA) di cui all'art. 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all' art. 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013. In particolare, per quanto attiene la parte della RAA relativa alle “Principali informazioni sull'attuazione del programma e sulle sue priorità”, ivi compresa la compilazione delle tabelle presenti al capitolo denominato “Encoding tables for Common and programme-specific indicators and quantified target values”, le informazioni ed i dati messi a disposizione dall'AGEA devono essere in grado di assicurare la redazione di quanto specificato all'Allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 nonché la valorizzazione degli indicatori di risultato e di prodotto di cui all'Allegato IV del medesimo regolamento, tenendo conto dei documenti tecnici di lavoro messi a disposizione dai Servizi della Commissione europea e delle procedure del sistema SFC2014.

Ai fini di quanto previsto dal punto 1, comma b) dell'art. 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'AGEA si impegna a mettere a disposizione della Regione, entro il 15 ottobre ed il 15 gennaio di ogni anno, le informazioni e i dati necessari per assicurare l'effettuazione del monitoraggio bi-annuale entro il 31 gennaio ed il 31 ottobre di ogni anno, tenendo conto dei documenti tecnici di lavoro messi a disposizione dai Servizi della Commissione europea e delle procedure del sistema SFC2014.

Su richiesta della Regione, l'AGEA si impegna altresì a fornire le informazioni ed i dati necessari per il calcolo degli “Indicatori obiettivo” di cui all'Allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.

Il rispetto degli impegni dell'AGEA è subordinato alla disponibilità delle procedure nell'ambito del SIAN.

## ART. 9

### (Monitoraggio)

L'AGEA, nell'ambito del SIAN, assicura che siano raccolti i dati e le informazioni di monitoraggio necessari alle forniture di cui al precedente articolo 8, nonché di quelli specificati nel documento relativo alle *“Informazioni minime da raccogliere e trasmettere a livello di singola operazione realizzati nell'ambito della Rete Rurale Nazionale”* e, in attuazione di quanto stabilito negli Accordi di Partenariato, dal Sistema di Monitoraggio Unitario e dal relativo Protocollo Unico di Colloquio (PUC).

Ai fini del Sistema di Monitoraggio Unitario, l'AGEA si impegna altresì a trasferire al sistema informativo dell'IGRUE, nel rispetto di quanto stabilito nel PUC, i necessari dati ed informazioni al fine di permettere la successiva validazione da parte dell'Autorità di Gestione, nonché ad assicurare l'implementazione del Codice Unico di Progetto (CUP) per le operazioni finanziate nell'ambito del PSR 2014/2020.

Il rispetto degli impegni dell'AGEA è subordinato alla disponibilità delle procedure nell'ambito del SIAN.

#### ART. 10

##### (Interscambio dei dati)

L'AGEA e la REGIONE si impegnano allo scambio per via telematica dei dati delle “*domande di sostegno*” e delle “*domande di pagamento*” utili alla gestione delle informazioni delle domande di sostegno presentate ed ammesse, dei pagamenti eseguiti e dei controlli antecedenti e successivi agli stessi, nonché dei dati concernenti i relativi fascicoli di riferimento, con particolare riguardo agli esiti dei controlli eseguiti, ai pagamenti ammessi, autorizzati ed effettuati, all'aggiornamento dello stato di utilizzazione delle risorse finanziarie regionali disponibili, utilizzate e residue e alle altre informazioni relative alla gestione finanziaria del cofinanziamento.

A tal fine le Parti si danno reciproca garanzia circa la veridicità dei dati oggetto di interscambio e la loro rispondenza a quanto richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale ai fini del pagamento delle provvidenze previste nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale a carico del FEASR, per le misure previste dalle programmazioni del PSR 2014 - 2020.

Lo scambio di dati può riguardare anche le informazioni afferenti le domande di pagamento del I pilastro.

#### ART. 11

##### (Responsabile delle utenze)

La Regione individua con atto formale un “responsabile delle utenze” quale soggetto responsabile dell'attribuzione e del monitoraggio delle utenze su sistema SIAN ai funzionari incaricati dello svolgimento delle attività delegate alla Regione sulla base della presente Convenzione.

L'attribuzione delle utenze su sistema SIAN deve essere effettuata nel rispetto del principio della separazione delle funzioni e in ottemperanza alle norme previste in merito a tale principio dai regolamenti UE n. 1306/2013 e n. 1305/2013 e dai rispettivi regolamenti delegati e di esecuzione, anche in considerazione di eventuali modifiche ed integrazioni degli stessi.

AGEA si impegna a fornire alle Regioni le procedure per l'attribuzione delle utenze su sistema SIAN e ad aggiornare le Regioni stesse sulle implementazioni delle funzionalità.

#### ART. 12

(Verifica delle attività delegate)

Per quanto attiene alle attività oggetto di delega ai sensi della presente Convezione, la Regione, anche ai fini della redazione della dichiarazione di gestione secondo quanto previsto dall'art. 7, paragrafo 3 primo comma, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1306/2014 da parte del Direttore dell'OP AGEA, si impegna ad adottare ogni utile strumento per consentire l'effettuazione, da parte dell'AGEA, dei “*controlli di secondo livello*” previsti dalla normativa comunitaria e ad adottare gli eventuali interventi correttivi necessari, richiesti dall'O.P. delegante; si impegna altresì a consentire i controlli richiesti nell'ambito dell'attività di *audit* prevista all'interno del piano annuale di controlli predisposto dal SIA - Servizio di Internal Audit dell'O.P. AGEA.

L'AGEA e la Regione possono anche concordare attività congiunte di controllo di secondo livello e/o di *audit*.

#### ART. 13

(Manuali, procedure e controlli)

Le Parti concordano che:

a) per l'applicazione del PSR 2014-2020, si applicano i manuali e gli altri documenti sulle procedure e controlli redatti da AGEA e condivisi con la Regione, nonché le pertinenti disposizioni di aggiornamento alla normativa comunitaria, nazionale, regionale.

b) per l'esecuzione degli adempimenti connessi al “*recupero dei crediti*” derivanti dall'applicazione del PSR 2007-2013 e dal PSR 2014-2020 si applicano le disposizioni, i manuali e gli altri documenti redatti da Agea e condivisi con la Regione, nonché le pertinenti disposizioni di aggiornamento alla normativa comunitaria, nazionale, regionale.

Le Parti potranno elaborare o approvare d'intesa tra loro, per renderli esecutivi, ulteriori documenti utili alla corretta applicazione della presente Convenzione. Tali documenti potranno essere validati e resi operativi tramite specifiche lettere di proposta e di accettazione sottoscritte dall'AGEA e dalla Regione, trasmesse anche mediante Posta elettronica certificata (PEC).

#### ART. 14

(Attività di verifica e di messa a disposizione degli atti)

Allo scopo di corrispondere ad eventuali richieste formulate da parte delle istituzioni comunitarie o nazionali e dell'Organismo di certificazione, anche in occasione di verifiche e ispezioni, l'AGEA e la Regione si impegnano a rendere disponibili tempestivamente, anche per via telematica, tutte le informazioni, la documentazione e il supporto tecnico necessari per lo svolgimento degli *audit* e la riesecuzione dettagliata delle attività di controllo svolte.

#### ART. 15

(Riduzione del tasso di errore nelle misure di sviluppo rurale)

Al fine di ridurre il tasso di errore nelle misure di sviluppo rurale, le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a condividere le informazioni necessarie e, più in generale, a cooperare per raggiungere l'obiettivo.

In particolare AGEA mette a disposizione della Regione, nell'ambito del SIAN, le funzionalità informatiche necessarie al monitoraggio delle principali cause di errore.

AGEA e la Regione, sulla base delle indicazioni degli organi comunitari, concordano le azioni correttive e la relativa tempistica di attuazione da implementare nell'ambito del Piano Nazionale di Azione.

## ART. 16

(Oneri aggiuntivi)

Il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico delle Parti.

## ART. 17

(Responsabilità)

Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione le Parti, per quanto di competenza, garantiscono che queste siano in ogni caso conformi alla pertinente regolamentazione comunitaria ed alle disposizioni specifiche impartite per lo svolgimento delle attività medesime, in modo che siano salvaguardati gli interessi finanziari della Comunità Europea e dell'erario nazionale.

Qualora, in seguito a “*verifiche di conformità*”, a “*audit finanziari*” o ad “*inchieste ad hoc*” svolte dalle competenti istituzioni comunitarie o nazionali siano rilevate infrazioni, irregolarità o frodi che comportino “*rettifiche finanziarie*” sulle somme erogate ai beneficiari a qualsiasi titolo, anche mediante riduzione dei rimborsi delle spese rendicontate, in sede di liquidazione dei conti da parte della Commissione Europea, a carico dell'AGEA, a quest'ultima spetta il diritto di rivalsa sul soggetto delegato responsabile della inesatta o indebita effettuazione dell'attività.

Analogo diritto spetta, per converso, al delegato, e più specificatamente alla Regione nei confronti dell'AGEA, nel caso in cui dovessero essere applicate, nei casi sopra indicati, delle riduzioni nell'ammontare del finanziamento corrisposto ai beneficiari, a causa di inadeguato funzionamento dei sistemi informatici messi a disposizione del delegato da parte di AGEA, inadempienze o ritardi, in applicazione della presente Convenzione, ove dette riduzioni siano comunque riconducibili a inefficienza dei predetti servizi informatizzati, o a negligenza o a ritardi nello svolgimento delle attività delegate.

## ART. 18

(Esecutività e durata della Convenzione)

La presente Convenzione è esecutiva dal momento della sottoscrizione e resta valida fino alla completa chiusura delle attività relative alla gestione del PSR 2014 – 2020.

Restano comunque confermate le attività svolte dal 28 giugno 2017 alla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

La volontà di recesso deve essere comunicata formalmente alla controparte entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dal 2018, ed ha effetto dall'inizio dell'anno finanziario successivo.

Le Parti si riservano la facoltà di risolvere la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., in caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, ovvero in caso di sopravvenuti motivi oggettivi impeditivi.

Le Parti, di comune accordo, potranno modificare i termini di vigenza della presente Convenzione, con modalità condivise e approvate secondo le rispettive procedure di rito.

#### ART. 19

(Atti aggiuntivi)

Le Parti concordano che il recepimento di eventuali modifiche alla presente Convenzione, in caso di emanazione di successive disposizioni comunitarie, nazionali o dell'Organismo di coordinamento o di AGEA regolanti la materia, avverrà mediante appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione, preventivamente condivisi ed approvati con le modalità di rito.

In base alle disposizioni previste dall' Allegato 1, art. 1, punto 3, lett. B, ii) del regolamento (UE) n. 907/2014 AGEA e le Regioni, nello svolgimento delle attività delegate nell'ambito della presente Convenzione, a decorrere dal 16 ottobre 2016, devono uniformarsi ai requisiti in materia di sicurezza delle informazioni in accordo allo Standard Internazionale ISO IEC 27001.

Tali requisiti, preventivamente condivisi con le Regioni ed approvati con le modalità di rito, saranno oggetto di apposito atto aggiuntivo alla presente Convenzione.

#### ART. 20

(Attività aggiuntive)

Eventuali attività non espressamente previste nella presente Convenzione sono oggetto di specifici accordi.

ART. 21

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

Le parti si conformano, agli effetti della presente Convenzione, alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati. Ai sensi del predetto regolamento, il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte dal regolamento medesimo.

ART. 22

(Clausole finali)

La presente Convenzione redatta in carta libera gode delle agevolazioni in materia di imposta ai sensi della normativa vigente. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'AGEA

.....

Per la Regione

.....

...

Roma, .....